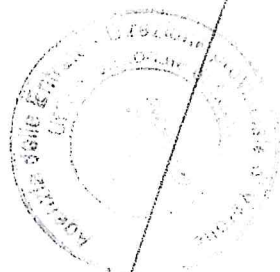


STATUTO PER
LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

“BIANCA NEL CUORE”



ART. 1

Denominazione e sede

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"BIANCA NEL CUORE"

che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica.

L'acronimo APS o la locuzione "**associazione di promozione sociale**" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS - Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Trieste n. 53, cap 37047, nel comune di San Bonifacio (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. (CTS – Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

Finalità e Attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione in particolare nasce dal vissuto e prosegue la sua attività in memoria della piccola Bianca Sartori, una bambina colpita da una gravissima malattia rara ad esito infausto. Si pone con la finalità di svolgimento di attività di cura ed assistenza sociale e sanitaria di persone, soprattutto bambini, in stato di bisogno in generale, ed in particolare alla sensibilizzazione e sostegno ai casi di persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo.

L'Associazione si propone quindi di promuovere tutte le iniziative che ritiene necessarie ed utili per sensibilizzare, stimolare ed orientare l'opinione pubblica alla solidarietà umana e sociale per il perseguimento degli scopi e delle finalità istituzionali sopra descritte.

Per tale scopo, l'associazione opererà mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore ed in particolare di quelle di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Prestazioni sociosanitarie come regolate dal DPCM del 14 febbraio 2001;
- attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione di eventi finalizzati alla raccolta fondi da devolvere principalmente a fondazioni ed Enti di ricerca ed assistenza medico-scientifica;
- promozione di tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale principale.

Allo scopo di perseguire le finalità istituzionali di cui al presente articolo, Bianca nel Cuore APS ha altresì la facoltà di:

- organizzare o concorrere con proprio contributo alla realizzazione di convegni, seminari, mostre ed altre manifestazioni pubbliche, nonché corsi di formazione specialistici per operatori socio-sanitari e sanitari;
- promuovere, organizzare e gestire raccolta fondi, contributi ed erogazioni liberali da privati, società ed enti, da destinare al finanziamento delle cure per le persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo in genere, nonché alla ricerca, sviluppo ed utilizzo di nuove e più efficaci terapie sia destinate alla cura che alle attività riabilitative e di recupero funzionale connesse;

- organizzare, promuovere e gestire, attività di custodia, ricreative, d'intrattenimento e animazione di persone affette da malattie invalidanti o loro familiari;
- organizzare e gestire corsi di formazione e sostegno alle famiglie che vivono queste particolari esperienze;
- organizzare e gestire corsi per il benessere della persona;
- organizzare attività ludico-ricreative per il finanziamento di progetti rivolti a bambini con malattie invalidanti;
- organizzare percorsi riabilitativi intensivi in collaborazione con più terapisti al fine di promuovere momenti di scambio tra gli operatori e maggiori opportunità di accesso alle terapie per le famiglie;
- produrre opuscoli, libri, filmati, registrazioni, siti internet e quant'altro necessario od utile alla divulgazione dei suoi scopi e finalità, anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione diversi appartenenti a terzi;
- sostenere, con attività di volontariato e con elargizioni, singole persone, famiglie, gruppi, associazioni ed enti in genere che si prefiggono scopi conformi ai propri;
- finanziare e sostenere attività di ricerca e di indagine da parte di strutture mediche specialistiche atte a studiare e identificare patologie legate al neurosviluppo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, **attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime**, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

Ammissione

6.1 Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

6.2 L'adesione all'associazione ha carattere volontario ed è libera, senza discriminazione di razza, sesso e fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità dell'Associazione.

6.3 Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6.5 Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

- **Soci Fondatori**: quelli che hanno partecipato alla fondazione della Associazione, o coloro i quali sono nominati con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze, per la loro personalità e/o per l'importanza dell'impegno prestato sia dal punto di vista finanziario che personale;
- **Soci Collaboratori**: coloro che aderiscono all'Associazione perché ne condividono le finalità ed intendono sostenere le sue attività secondo le norme dettate dal presente statuto.

6.6 L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.7 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.8 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6.9 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



ART. 7

Diritti e doveri degli associati

7.1 Gli associati hanno pari diritti e doveri.

7.2 Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

Volontario e attività di volontariato

8.1 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, **senza fini di lucro**, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

8.3 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

Perdita della qualifica di associato

9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione e per mancato pagamento entro le scadenze della quota associativa.

9.2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

9.4 L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11

L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

E' ammessa la possibilità di tenere l'assemblea in modalità di videoconferenza, purché il Presidente ed il Segretario si trovino nello stesso luogo e possa il segretario verificare la presenza dei singoli soci collegati.

ART.12

Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 75% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 75% degli associati.

ART. 15

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 7/4 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di amministrazione.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'Organo di amministrazione, l'assemblea dei soci, opportunamente convocata senza indugio dal Presidente, elegge i sostituti che rimarranno in carica sino alla scadenza dell'Organo di amministrazione oppure delibera la riduzione dei membri dell'Organo di amministrazione, nel rispetto comunque dei vincoli di cui al secondo comma.

In caso di dimissioni o decesso del Presidente decade l'intero Organo di amministrazione.

ART. 16

Il Presidente

Il Presidente dell'associazione diviene automaticamente altresì membro dell'Organo di amministrazione con la carica di Presidente dello stesso; è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura quindi in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

Organo di controllo



L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.¹

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti qualora l'assemblea opti per assegnare all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti invece di nominare un apposito ulteriore organo esterno. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017² ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

¹ Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un organo di controllo, anche monocratico, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 dipendenti.

² Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 dipendenti.

Stralciare l'articolo nel caso la revisione legale dei conti sia attribuita all'organo di controllo (al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1). In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo è invece obbligatorio e distinto dall'organo di controllo quando è istituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare.

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative, versate dai soci all'atto della loro iscrizione;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Per la gestione del Fondo Associativo, provvedono gli organi dell'Associazione, attraverso l'apertura di un apposito conto corrente presso un primario Istituto Bancario, secondo le norme del presente Statuto.

Il Fondo risponde delle obbligazioni contratte in nome e per conto dell'Associazione, da parte di chi lo rappresenta per mandato dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. In caso di incapacienza del Fondo, delle obbligazioni assunte rispondono illimitatamente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione, unitamente a coloro che hanno autorizzato la spesa.

ART. 21

I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Regolamento interno

Al fine di consentire un più corretto funzionamento dell'Associazione il Consiglio Direttivo potrà predisporre e far approvare dall'Assemblea un "regolamento Interno" per la gestione di tutte le attività dell'associazione e per meglio disciplinare i rapporti con gli associati in relazione alle iniziative ed attività poste in essere.

Una volta approvato dall'Assemblea, il Regolamento Interno dovrà essere applicato e rispettato da tutti gli associati e gli amministratori.

ART. 26

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27

Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28

Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30

Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria:

- a) per il conseguimento degli scopi sociali o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirli;
- b) per deliberazione dell'Assemblea degli Associati, se sussiste giusta causa;
- c) per i provvedimenti dell'Autorità governativa nei casi ammessi dalla Legge.

Qualora si addivenga per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone compiti e poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firme dei costituenti:

Sig. mauro ant

Sig. francesco

Sig. roberto

marco

più

San Bonifacio (VR),

30. 03. 2024

10.8
Giuseppe



